

S T A T U T O
DELLA SOCIETA' COOPERATIVA S.R.L.

"LA ROMAGNOLA"

COOPERATIVA PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO E SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA.

Art. 1 - E' costituita con sede in Rimini, Via Sigismondo 28 la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata "LA ROMAGNOLA" Cooperativa per l'inserimento lavorativo e Sociale. La cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione, filiali, agenzie e rappresentanze anche altrove. Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Art. 2 - La Cooperativa durerà fino al 31/12/2020 e potrà essere prorogata, con delibera dell'Assemblea straordinaria dei Soci, anche prima della scadenza del termine.

TITOLO II

SCOPI - OGGETTO.

Art. 3 - Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire è la promozione e l'inserimento nella vita attiva di persone con difficoltà di adattamento alla vita sociale derivanti da handicap fisici o psichici, tramite la gestione in forma associata di attività economiche alla quale prestino la propria attività di lavoro e ottenere nel contempo la continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa deve essere retta dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo italiano, aderendo a quegli organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

Art. 4 - La società ha per oggetto la gestione di una o più imprese per l'esecuzione di lavori di legatoria, cartonaggio, ceramica, pelletteria, tipografia, maglieria e confezione, lavori artigianali, la gestione di depositi di biciclette, di parcheggi auto, la conduzione di attività agricole, la gestione di parchi pubblici per divertimento e lo svolgimento di tutte quelle attività che si riterranno opportune per il raggiungimento degli scopi sociali.

La cooperativa potrà inoltre:

- organizzare attività culturali, ricreative e assistenziali a favore degli handicappati fisici e psichici e delle loro famiglie. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonchè fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa:

- a) - assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma in imprese analoghe o comunque accessorie alla attività sociale;
- b) - dare adesione e partecipazione ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- c) - concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli Enti in cui la cooperativa aderisce, nonchè a favore di altre cooperative.

La cooperativa si propone inoltre di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci, ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale.

TITOLO III

SOCI.

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- 1) - i cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il 18° anno di età e che intendono contribuire al raggiungimento degli scopi sociali - genitori e tutori per i minori di 18 anni, per inabilitati o interdetti;
- 2) - gli invalidi civili;
- 3) - gli Enti pubblici e privati interessati al raggiungimento degli scopi di cui agli art. 3 e 4.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale ma, comunque, in numero mai superiore ai limiti stabiliti dalla legge.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio o vi abbiano interessenza diretta imprese identiche od affini a quella esercitata dalla cooperativa.

Art. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta contenente:

- a) - l'indicazione del nome, cognome, residenza e data di nascita;
- b) - l'ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- c) - dichiarazione di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art.5 e la inesistenza delle cause di incompatibilità in detto articolo indicate, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei Soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art.7. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal contemporaneo versamento di quanto previsto nel comma a) dell'art.20. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla annotazione nel libro dei Soci.

Art. 7 - I soci sono obbligati:

- a) - al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 20;
- b) - all'osservanza dello Statuto dei Regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Art. 8 - E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonchè senza espresso assenso del Consiglio di Amministrazione, di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale a quelle della cooperativa.

Art. 9 - I soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile possono diventare soci onorari della cooperativa con delibera dell'assemblea ordinaria. Possono diventare soci onorari della cooperativa sempre con delibera dell'assemblea ordinaria, anche persone non socie aventi particolari titoli di merito nei confronti della cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE.

Art.10 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

Art.11 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) - che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) - che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Art.12 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei soci che vengono a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art.5, di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia .

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

